



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 4 marzo 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Roccascalegna (CH)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato

dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario *“cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020”*;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 1 marzo 2022, n. 13/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno LOMAZZI;

## FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Roccacasalegna (1195 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 25 febbraio 2021 (prot. n. 1746) e in data 23 novembre 2021 (prot. n. 5789).

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Relativamente ai principali dati di sintesi rilevati dalla gestione finanziaria 2019 si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto con delibera del 24 luglio 2020 n. 4, oltre i termini fissati dal legislatore in via straordinaria in ragione della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (termine fissato al 30 giugno 2020 ex art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27). Il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato approvato con delibera del 31 maggio 2021 n. 9, nei termini previsti dal decreto legge del 30 aprile 2021 n. 56 che ha prorogato la scadenza proprio al 31 maggio 2021.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di

previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il Decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza,
- W2 Equilibrio di bilancio,
- W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	143.958,20	5.074,54	<b>149.032,74</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	30.377,22	0,00	30.377,22
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	113.580,98	5.074,54	<b>118.655,52</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-102.018,41	0,00	-102.018,41
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	11.562,57	5.074,54	<b>16.637,11</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 149.032,74), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 143.958,20 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 5.074,54 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 143.958,20) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota di rimborso dei mutui e alla gestione del fondo

pluriennale e tenuto conto anche dell'applicazione del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018 (euro 15.957,68).

L'equilibrio complessivo di parte corrente, che risulta pari a euro 11.562,57 (O3), è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 113.580,98 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (-102.018,41).

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 pari, entrambi, a euro 5.074,54) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio euro 118.655,52; W3 Equilibrio complessivo euro 16.637,11.

Nell'esercizio 2020 si registrano i valori che seguono.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	768.740,03	1.291,96	<b>770.031,99</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	12.810,55	0	12.810,55
Risorse vincolate nel bilancio (-)	555.369,09	0	555.369,09
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	200.560,39	1.291,96	<b>201.852,35</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-19.000,00	0	-19.000,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	181.560,39	1.291,96	<b>182.852,35</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Rispetto all'esercizio precedente si rileva un miglioramento dell'equilibrio di parte corrente in tutte e tre le sue componenti, mentre per quanto riguarda la gestione di parte capitale l'applicazione di un avanzo pari a euro 42.000,00 garantisce un valore positivo al parametro Z1 (euro 1.291,96) nonché di conseguenza ai parametri Z2 e Z3 vista l'assenza di stanziamenti di quote vincolate di parte capitale al bilancio e variazioni in sede di rendiconto.

Al riguardo la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In entrambi gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire per entrambe le annualità il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il Comune chiude le annualità in esame con un risultato di amministrazione parte disponibile positivo rispettivamente pari a euro 128.544,07 nel 2019 ed a euro 141.968,00 nel 2020 recuperando integralmente nell'esercizio 2019 il disavanzo derivante dalla gestione 2018, pari a euro 15.957,68.

	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione	76.891,65	324.570,65	927.878,34
Accantonamenti	-89.828,11	-191.846,52	-223.657,07
Vincoli	-3.021,22	-4.180,06	-559.549,15
parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	-2.704,12
Risultato di amministrazione parte disponibile	-15.957,68	128.544,07	141.968,00

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La parte accantonata risulta così ripartita:

	2019	2020
FCDE	104.150,12	115.160,24
Accantonamenti per indennità di fine mandato	3.530,24	5.330,67
Accantonamenti per indennità di esproprio	15.769,67	15.769,67
Accantonamenti per eventuali rettifiche IVA	68.396,49	68.396,49
Accantonamento per rinnovi contrattuali dipendenti e segretari	0,00	12.000,00
Accantonamento per mancata fatturazione forniture idriche da parte della S.A.S.I.	0,00	7.000,00
Totale	191.846,52	223.657,07

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Le somme destinate al FCDE calcolate, così come dichiarato dal Revisore nella relazione al

bilancio, con il metodo ordinario, rappresentano rispettivamente il 7,5 per cento e l'11 per cento del totale dei residui attivi presenti sul titolo primo e terzo negli esercizi 2019 e 2020. La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli I e III costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio di evasione. A tale proposito, già nella precedente deliberazione relativa ai rendiconti 2015/2018 questa Sezione aveva richiesto delucidazioni in merito alla modalità di determinazione del FCDE, a fronte delle quali l'Ente aveva fatto presente che: *"Relativamente al FCDE, sia in riferimento al bilancio di previsione che al rendiconto di gestione, per tutti gli esercizi considerati, si precisa che sono stati selezionati tutti i crediti accertati per competenza finanziaria e che hanno determinato la formazione di residui attivi. In sede di rendiconto sono stati esclusi dal calcolo i residui che vengono normalmente riscossi nell'anno successivo, per l'importo effettivamente riscosso entro la data del riaccertamento degli stessi (IMU e TASI). I capitoli di entrata presi in considerazione sono quelli relativi alla TARSU/TARES/TARI, ai fitti attivi e ai canoni pubblicità. Nella quantificazione del FCDE non risultano esclusi crediti di dubbia e difficile esazione. (...)"* Anche negli esercizi 2019 e 2020, il criterio utilizzato dall'Ente per la scelta delle somme da considerare per il calcolo del FCDE appare il medesimo, così come evidenziato nella tabella di seguito rappresentata, contenuta nella relazione del Revisore al rendiconto 2020 sull'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate.

Residui attivi		Esercizi precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale residui conservati al 31.12.2020	FCDE al 31.12.2020
IMU	Residui iniziali	-	-	-	-	13.814,03	153.699,27	14.828,56	
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	13.814,03	138.840,71		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	100%			
Tarsu – Tia-Tari	Residui iniziali	35.722,66	13.863,97	14.046,09	11.811,35	28.724,48	160.000,00	150.857,59	80.836,21
	Riscosso c/residui al 31.12	1.714,90	243,45	3.005,84	109,37	14.888,09	93.349,31		
	Percentuale di riscossione	5%	2%	21%	1%	52%			

Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	-	-	-	-	55,88	300,00		
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	55,88	300,00		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	100%	100%		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	9.169,92	7.557,36	7.722,36	7.452,96	5.701,04	5.814,16	34.389,39	30.300,49
	Riscosso c/residui al 31.12	38,43	-	-	-	5.008,24	4.693,10		
	Percentuale di riscossione	0%	-	-	-	88%			

Fonte: Relazione del revisore - esercizio 2020

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2020, si evidenzia che nel titolo I l'importo accantonato (euro 83.185) è pari al 35 per cento dei residui mantenuti (euro 237.549, di cui euro 153.342 relativi alla competenza ed euro 84.207 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" per euro 83.185. Nel titolo III l'importo accantonato (euro 31.975) è pari al 7,02 per cento dei residui mantenuti (euro 776.342, di cui euro 631.900 relativi alla competenza ed euro 144.442 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce, quasi esclusivamente, alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dove sono presenti residui totali per euro 626.944,82, di cui euro 487.313,54 relativi alla competenza.

In relazione alla rilevante quantità di residui presenti sul titolo terzo (non inseriti nel calcolo del FCDE), nell'allegato M, contenente l'elenco dei residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2020, è possibile verificare che su un totale di euro 776.342,02, euro 580.347,67 (allegato M, pag. 10) sono residui relativi ai proventi derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici. Nella precedente deliberazione, il Comune, in seguito ad apposita richiesta istruttoria aveva chiarito che: *"la mole di residui determinatosi sul titolo terzo dell'entrata e sul titolo primo della spesa deriva dalla gestione degli impianti fotovoltaici del Comune. Gli impianti stessi sono stati costruiti e gestiti da Società alle quali è stato ceduto il credito derivante dagli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e dalla vendita dell'energia. Le operazioni contabili che movimentano le entrate e le uscite del bilancio comunale si compensano tra loro, ma devono avere comunque rilevanza tra le scritture contabili dell'Ente. Tali operazioni vengono eseguite l'anno successivo a causa di emissione di fatture a conguaglio successivamente ai conteggi effettuati dal GSE, determinando pertanto la formazione di residui. Gli stanziamenti annuali relativi alle succitate scritture ammontano infatti a oltre € 1.600.000,00 sia in entrata che in uscita."*

Alla luce di tali elementi, il basso valore del FCDE, rispetto agli elevati residui contabilizzati a

titolo III, trova, quindi, giustificazione nel mancato inserimento nel prospetto di calcolo del FCDE dell'entrata non riscossa (a competenza) per *"proventi da fotovoltaico"*, in quanto la riscossione della medesima entrata, di natura certa, è postergata rispetto all'annualità del ciclo di bilancio per come rappresentato dall'Ente.

Per gli ulteriori accantonamenti (indennità di esproprio, eventuali rettifiche IVA, rinnovi contrattuali dipendenti e segretari e per mancata fatturazione di forniture idriche da parte della S.A.S.I.), l'Organo di revisione ne ha verificato la congruità rispetto alle passività potenziali probabili.

Dall'analisi del prospetto a/2 relativo al rendiconto 2020 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 559.549,15. Difatti, a seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 2, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme spese durante la fase emergenziale. Pertanto, l'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese ha trovato allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2022. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

La Sezione, inoltre, evidenzia come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, nonché determinante per preservare la gestione finanziaria da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

#### 4. Analisi della liquidità.

In riferimento alla gestione della liquidità, l'Ente anche per l'esercizio 2020 non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria o ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e non ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa per finanziare spese correnti. Inoltre, nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive. La situazione del fondo di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, per il biennio di riferimento risulta essere la seguente:

	2019	2020
Fondo di cassa	316.879,20	1.348.314,30
Di cui fondi vincolati	162.910,59	429.893,78

Fonte: dati sistema ConTe.

A tale proposito, questa Sezione sottolinea che la quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate a fronte delle quali è stato già realizzato il relativo incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata, sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale.

#### 5. Analisi dei residui

Dall'analisi dei residui attivi detenuti alla data del 31 dicembre 2020 (allegato M) si evidenzia una quantità rilevante di fitti attivi non riscossi pari a euro 34.389,39 dei quali 33.268,33 relativi agli esercizi precedenti, come di seguito rappresentato.

FITTI REALI DI FABBRICATI	Accertato a residui
Totale Residui Anno 2010	670,65
Totale Residui Anno 2011	1.756,48
Totale Residui Anno 2012	936,36
Totale Residui Anno 2013	711,36
Totale Residui Anno 2014	1.236,36
Totale Residui Anno 2015	3.820,28
Totale Residui Anno 2016	8.268,72
Totale Residui Anno 2017	7.722,36
Totale Residui Anno 2018	7.452,96
Totale Residui Anno 2019	692,80
Totale Residui Anno 2020	1.121,06
<b>TOTALE</b>	<b>34.389,39</b>

Fonte: dati dall'allegato M "Elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno."

Anche per quanto riguarda la gestione della TARSU/TIA/TARI le entrate accertate al 31/12/2020 risultano pari a euro 150.857,59, di cui euro 84.206,90 relative agli esercizi precedenti come meglio specificato nella tabella seguente.

TARSU/TIA/TARI	Accertato a residui
Ruolo TARSU anno 2011	3.630,40
Ruolo TARSU anno 2012	5.815,41
TARES anno 2013.	10.162,86
TARI anno 2014.	3.348,48
TARI 2015	11.050,61
TARI anno 2016.	13.620,52
TARI 2017	11.040,25
TARI anno 2018	11.701,98
Approvazione lista di carico contribuenti TARI anno 2019	13.836,39
TARI 2020	66.650,69
<b>TOTALE</b>	<b>150.857,59</b>

Fonte: dati dall'allegato M "Elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno."

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito nell'esercizio 2020 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie, unitamente ad un contestuale adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, tenendo, altresì, conto dei termini di prescrizione.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

## **6. Tempestività dei pagamenti.**

In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, il Revisore, nella propria relazione, sottolinea che negli esercizi considerati sono state adottate le misure

organizzative per garantire il puntuale pagamento delle somme dovute. Questa Sezione prende positivamente atto che il Comune ha regolarmente pubblicato sul proprio sito, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", l'ammontare dei debiti presenti al 31 dicembre di ogni esercizio in esame e che il valore dell'indice di tempestività dei pagamenti risulta pari per a - 2,56 giorni per l'esercizio 2019 e a -2,49 per l'esercizio 2020.

## 7. Spese di rappresentanza

In relazione alle spese di rappresentanza, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, risultano regolarmente trasmessi a questa Sezione i prospetti degli esercizi 2019 e 2020 dai quali risulta una spesa pari a zero euro.

Dal sito istituzionale e dalla documentazione agli atti, tuttavia, non risulta adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, qualora ne sia privo, dandone evidenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, in quanto, tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

## 8. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ECO.LAN. S.P.A.	Diretta	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	0,95
INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L. (in breve: I.S.I. s.r.l.) IN LIQUIDAZIONE	Diretta	Acquisizione, costruzione, gestione di immobili con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato	1,20
SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. (in breve: S.A.S.I.s.p.a.)	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	1,20
CALDERALI GAS S.r.l.	Diretta	Vendita gas agli utenti residenti nei Comuni soci	25
CARECINA GAS S.r.l.	Diretta	Distribuzione gas	25

Anche per il 2020 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31/12/2020 e conferma quanto previsto nella precedente delibera

n. 26 del 30 dicembre 2020. Il piano prevede, quindi, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società sopra elencate ad eccezione della società I.S.I. srl per la quale viene comunicato che: *“Con atto pubblico a rogito del Notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 18.06.2020, repertorio 38636, raccolta 15932, è stato approvato il Bilancio finale di liquidazione. La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.07.2021.”*

Tutte le società partecipate attive risultano essere in utile.

Per quanto riguarda la partecipazione nella società Carecina gas s.r.l., operante nel settore della distribuzione mediante condotte, nelle note del piano viene specificato che: *“La società deve essere mantenuta in quanto soggetta a gara da parte dell’ATO Chieti 2 Sud per affidamento della diffusione ad un unico soggetto come previsto dal DM 226/2011.”*

Infine, l’Organo di revisione nel questionario evidenzia che nel corso dell’esercizio 2020 si sono verificati dei casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e le società partecipate. Tuttavia, entro la scadenza dell’esercizio finanziario il Comune ha provveduto ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la riconciliazione di tali rapporti.

In merito alla dismissione in programma, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio di costi per il Comune.

## **9. Indebitamento**

Dall’analisi del questionario e della relazione dell’Organo di revisione è emerso che l’Ente ha rispettato, in entrambe le annualità in esame, il limite di indebitamento imposto dall’articolo 204 del TUEL con una quota di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, pari allo 0,9 per cento nel 2019 e allo 0,7 nel 2020. Nella relazione del Revisore viene evidenziato che l’Ente ha provveduto alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a (Circ. n. 1300/2020) ex art. 113 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e che gli oneri finanziari sono passati da euro 61.238,67 nel 2019 a euro 18.463,12 nel 2020.

Dall’analisi delle relazioni al rendiconto nulla viene indicato in merito all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio. In base allo specifico questionario inviato dall’Ente si riscontra l’assenza di tale fattispecie negli esercizi in esame.

Dalla verifica dei parametri deficitari risulta, infine, che in entrambi gli esercizi sono stati rispettati i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità o le irregolarità evidenziate in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate, nonché ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo anche alla gestione della cassa, alla conseguente apposizione dei relativi vincoli e alla congruità del FCDE;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Roccasalegna (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2022.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA